NORME PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Art. 8

Comitati tributari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano

Sono istituiti, di norma in ogni regione, i comitati tributari regionali, la cui organizzazione e funzionamento saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'articolo 12. I comitati concorrono, in via consultiva, all'attivita' di analisi delle condizioni economico- produttive delle rispettive regioni e dei risultati conseguiti dall'attivita' dell'Amministrazione finanziaria, al fine di formulare specifiche proposte per la definizione della programmazione centralizzata degli accertamenti e del lavoro degli uffici. Il comitato tributario regionale e' presieduto dal direttore regionale delle entrate ed e' composto da non piu' di trenta membri, nominati per la durata di cinque anni con decreto del Ministro delle finanze, su designazione per la meta' dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra meta' delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle confederazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Fanno altresi' parte del comitato, quali membri di diritto, il comandante di zona della Guardia di finanza, per le regioni nel cui capoluogo ha sede il comando di zona, ovvero il comandante di legione, per le regioni nel cui capoluogo non ha sede il predetto comando, nonche' i direttori compartimentali delle dogane e del territorio competenti. Tra i membri designati dall'Amministrazione finanziaria, uno e' scelto fra gli ispettori tributari di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e gli altri fra i dirigenti degli uffici periferici esistenti nella regione, con prevalenza di quelli degli uffici delle entrate. Il segretario e gli addetti all'ufficio di segreteria devono essere dipendenti dell'Amministrazione finanziaria. Il comitato tributario regionale puo' assumere informazioni, dati e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a piu' posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai comitati in forma anonima. (2)

Versione in vigore dal 19 marzo 1993, non più in vigore dal 9 agosto 1997 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze
Estremi	Legge 29 ottobre 1991, n. 358
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 1991

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 marzo 1993, n. 63 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "I comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono integrati con la partecipazione, per ciascuna regione, di due componenti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-ristrutturazione-del-ministero-delle-finanze/art-8-comitati-tributari-regionali-e-delle-province-autonome-di-trento-e/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it